



Professionie r.



Indirizzo Internet:
<http://www.snadir.it>
Posta elettronica:
infos@snadir.it

Periodico di attualità, cultura, informazione a cura dello
SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
Redazione - Amministrazione - Segreteria: via Risorgimento, 161/A - 97015 MODICA (RG) - Tel/Fax 0932/76.23.74 (2 linee r.a.)
Direttore responsabile: Domenico Pisana- Iscr. Trib. Modica n.2/95 - Sped. Abb.Post.Fil. RG - art.2, c.20/C L.662/96

ANNO VI - N.5
Settembre 2000

TUTTI A CASA (O QUASI)

Il Senato approva lo stato giuridico

Accettabile per la scuola di base
Insoddisfacente per la scuola superiore


I senatori Maria Grazia Pagano (DS) Adolfo Manis (R.I.), Roberto Napoli (Udeur), Carla Mazzucca Poggiolini (I Democratici), Gian Guido Folloni (Centro Riformatori), Alberto Monticone (PPI), Armin Pinggera (SVP) presentano un maxi emendamento sostitutivo e peggiorativo del disegno di legge approvato in Commissione

Bidonati Quando i politici sconoscono coerenza e serietà

Quando mi sono seduto davanti al computer per scrivere questo redazionale avevo delle perplessità se cominciare con un "EVVIVA" oppure esprimere la mia personale indignazione immediatamente contro i nostri beneamati (???) politici. Perché da una parte gli insegnanti di religione possono ritenersi soddisfatti per il risultato conseguito a Palazzo Madama ma dall'altra li vedo già con le "pezze" al sedere, alla ricerca disperata di un posto di lavoro. Coraggio amici, potrete sempre fare i bidelli. Del resto cambierebbe solo la locazione della vostra scrivania: dall'aula di scuola al corridoio. Il tragitto è breve. Pensate, magari avrete la possibilità di entrare nel novero del personale Ata (senza, lo dico subito, nessun disprezzo per la categoria) dell'istituto dove fino a poche settimane fa insegnavate. Quando ho conosciuto il risultato della votazione al Senato il mio primo pensiero è stato rivolto alle promesse di alcuni politici. Poi ho detto fra me e me: "li hanno proprio...presi in giro (trasformate, adesso, in un gioco di fantasia, la seconda parte dell'esclamazione al volgare, ndr.) Eh sì, amici miei, vi hanno bidonato. Questo insegna a capire il politichese, ci apre gli occhi su come fidarsi della gente che abbiamo votato e mandato a rappresentarci nella Capitale. Sinceramente, dal mio podio "super partes", potrei fare un commento sommario della vicenda, in fondo l'obiettivo del riconoscimento dello stato giuridico è stato raggiunto. Ottimo risultato ma a che prezzo? Con il decreto approvato al Senato solo il venti per cento degli attuali titolari di cattedra potrà rimanere al suo posto, gli altri a casa. Che belle vacanze, vero? Il dato è presto tratto.

Solo quattromila sui ventimila potranno continuare ad insegnare in barba agli anni di servizio, alcuni anche venti anni, in barba ai meriti acquisiti, in barba a tutto. Ora mi vengono in mente le assicurazioni di alcuni politici nel corso della manifestazione di protesta a Roma del 24 maggio scorso. "Condividiamo la vostra linea (che prevedeva l'eliminazione della laurea, ndr.) - hanno detto grossomodo diversi senatori". Alberto Monticone, Patrizia Toia (Ministro per i rapporti col Parlamento), Lo Curzio (in caso contrario, disse quest'ultimo, faremo cadere il governo) tutti del Partito Popolare, si sono fatti la loro bella campagna elettorale, hanno dato una bella lavata di faccia ai rappresentanti della categoria e poi, udite-udite, che hanno fatto? Hanno votato il contrario. Bella ipocrisia. Questo è prendere in giro, illudere la gente. Roba da prima Repubblica. Bell'esempio per chi cominciava a credere nella nuova politica. Complimenti, siamo fieri di voi. Come ci si sente, tornando a casa, pensando alle migliaia di persone che si ritroveranno senza un lavoro da un giorno all'altro. Beh in fondo quando si guadagna dai 15 milioni in su al mese, il resto non conta. No, cari amici, non si possono tollerare certi atteggiamenti. Sarebbe stato più corretto dire quel 24 maggio "Non ci sperate". Invece, cari insegnanti, vi hanno preso per il fondoschiena. E che dire del senatore Mario Occhipinti de "I Democratici" cui lo Snadir aveva fatto affidamento, un punto di riferimento perché contreranno di alcuni dirigenti del sindacato, tra cui il segretario Ruscica. Contentissimo il parlamentare scilitano. Pensate che su Famiglia Cristiana ha dichiarato "Questo è un miracolo". Ma quale miracolo? Questo sarebbe il miracolo? E per chi? A lui le cose stanno bene così. Allora grazie, tante. Saremo riconoscenti. Avete accolto le richieste del

continua a pag.4



Lo Snadir proclama lo stato di agitazione dei docenti di religione di ogni ordine e grado.

Invita tutti i colleghi a raccogliere le firme contro l'art.5 del testo di legge appena approvato (v.pag.3).

Teniamoci pronti a scioperare e a manifestare davanti a Montecitorio subito dopo la riapertura delle scuole

Stato giuridico degli insegnanti di religione Una soddisfazione limitata

Lo scorso 18 luglio alle ore 16,30, in Aula al Senato inizia la discussione sul disegno di legge sullo stato giuridico degli insegnanti di religione. E' stato respinto un maldestro tentativo di una risicata minoranza (verdi, comunisti, ...) di rimandare tutto alla commissione affari costituzionali del Senato. In tarda serata del 18 luglio è stato presentato un maxi emendamento a firma dei senatori Maria Grazia Pagano (DS) Adolfo Manis (R.I.), Roberto Napoli (Udeur), Carla Mazzucca Poggiolini (I Democratici), Gian Guido Folloni (Centro Riformatori), Alberto Monticone (PPI), Armin Pinggera (SVP) che sostituisce il disegno di legge proposto dalla VII Commissione e blinda (=prendere o lasciare) la votazione.

Ad assistere i lavori dei parlamentari nei due giorni di discussione soltanto i rappresentati dello Snadir (professori Pasquale Troia, Edoardo Basile, Maria Rosa Incontrera, Giuseppe Pace, Anna Spatola).

La mattina del 19 luglio lo Snadir ha inviato una lettera di protesta (v. pag.2). Nello stesso pomeriggio il Senato ha approvato il disegno di legge sullo stato giuridico dei docenti di religione. Il nuovo testo prevede anche in sede di prima applicazione la laurea statale per partecipare al concorso ordinario per esami e titoli (NON un concorso riservato) al fine di poter essere immessi in ruolo nella scuola superiore, mentre per la scuola dell'infanzia e la prossima scuola di base (elementare + il resto della media inferiore) rimane, in prima applicazione, la possibilità di concorrere anche senza laurea statale. Rimangono validi i titoli previsti dall'Intesa. E' stato accolto il desiderio di Biscardi: ruolo per soli laureati. Fino a metà mattinata del 19 luglio abbiamo contattato diversi parlamentari dell'area di centro (PPI, Udeur, ...) della maggioranza al fine di farli recedere dalla loro ostinata determinazione.

E' chiaro che nascondersi dietro il dito del riconoscimento della licenza in teologia come laurea statale non risolve il problema. Infatti, come recita il comma 4 dell'art.5 del bando di concorso per titoli ed esami della scuola secondaria di 1° e 2° grado la laurea in teologia o in altre discipline ecclesiastiche è utile per partecipare ai concorsi dove è richiesta la laurea in lettere e filosofia, ma viene concessa l'abilitazione soltanto per insegnare nelle scuole dipendenti

dall'autorità ecclesiastica. Chiaramente i colleghi di scuola materna e della scuola di base non dormono sonni tranquilli. Infatti i tantissimi colleghi senza laurea, ma in possesso dei titoli di Magistero, Baccellerato e Licenza in Teologia, potranno partecipare al concorso per la scuola elementare e materna, andando così ad incrementare il numero dei partecipanti (=minore possibilità di superare il concorso).

Riteniamo che l'articolo 5 del testo di legge appena approvato introduca una discriminazione irragionevole e pretestuosa fra i docenti di religione in quanto i titoli già richiesti per insegnare religione sono quelli previsti dal DPR 751/85: Laurea di Magistero in Scienze Religiose, Baccalureato e Licenza in Teologia. Tutti titoli di livello universitario che non vengono riconosciuti come tali.

E' come se lo Stato vietasse al Cardinale Martini (è in possesso della Licenza in Teologia Fondamentale) di partecipare al concorso per insegnare religione nelle scuole secondarie.

Si richiede al docente di religione un periodo di studio superiore a qualsiasi altro tipo di insegnamento. Infatti tra corso universitario teologico e corso statale viene a delinearsi un periodo di studi di circa 10 anni. Certamente superiore a quello previsto per altri insegnamenti (4/5 anni). Chi mai vorrà insegnare religione, se per accedere all'insegnamento di religione ci vorranno dieci anni di studio, cioè due lauree? In questo modo si incentiva la fuga dall'insegnamento della religione. L'insegnamento della religione nelle scuole superiori sarà soltanto un lavoro temporaneo in attesa di altri insegnamenti più rassicuranti e soddisfacenti per i docenti. Tutto ciò contribuirà ad una dequalificazione dell'insegnamento della religione cattolica.

Altri insegnamenti (es. educazione fisica, discipline artistiche e musicali) hanno avuto l'inserimento in ruolo con un diploma di scuola secondaria o post-secondario e con corsi abilitanti riservati.

Ciò che noi contestiamo fortemente è l'aver cambiato le regole del gioco durante la gara. Per 16 anni ci è stato detto che i titoli erano quelli previsti dall'Intesa ed ora questi titoli non valgono più. Questi titoli sono gli stessi che ci hanno permesso dal 1990 in poi di fruire dei benefici economici (ricostruzione di carriera) e

continua a pag.2

Stato giuridico: la discussione in aula al Senato

Il 18-19 luglio scorso al Senato è avvenuta la discussione del disegno di legge sullo stato giuridico degli insegnanti di religione e la votazione finale che ha licenziato il provvedimento legislativo come riferito in questo numero.

In apertura di seduta pomeridiana del 18 luglio il senatore Bergonzi (Comunisti) ha proposto la sospensione perché la prima commissione (affari costituzionali) non ha espresso ancora il suo parere di legittimità costituzionale sul disegno di legge in esame. Il senatore Cò (Rifondazione Comunista), intervenendo successivamente, ha sollevato dubbi sulla costituzionalità del provvedimento in esame e si è detto favorevole alla proposta di sospensione avanzata dal senatore Bergonzi. Anche i senatori Cortiana (Verdi) e Manieri (SDI) si sono dichiarati favorevoli alla proposta di sospensione.

I senatori Gasperini (Lega-Nord), Andreotti (PPI), Asciutti (Forza Italia), Folloni (Centro riformatori), Marri (AN), D'Onofrio (CCD), Falomi (DS) e Napoli Roberto (Udeur), pur con diverse motivazioni, hanno dichiarato la loro aversità alla proposta di sospensione.

Il Presidente, senatore Nicola Mancino, quindi, ha messo ai voti la proposta del senatore Bergonzi che è stata respinta. A questo punto ha avuto inizio la discussione generale sul disegno di legge, alla quale hanno preso parte un po' tutti i rappresentanti delle varie forze politiche presenti al Senato.

Il senatore Biscardi (DS), nel suo intervento, ha fatto intravedere ciò che poi è stato uno dei punti più penalizzanti del disegno di legge nei riguardi degli insegnanti di religione già in servizio. Nella parete finale del suo articolato intervento così si è espresso: "Si tratta in altri termini, di avere in questo stato giuridico un doppio regime: il rapporto concordatario pattizio, l'abilitazione e la laurea riconosciuti da parte dello Stato. Questo ai fini della mobilità. Considerazioni e indicazioni, invece, devono essere prospettate nella norma transitoria e finale contenuta nel testo al nostro esame circa il primo concorso da bandirsi dopo l'entrata in vigore della legge quanto al possesso del diploma di laurea. La legge di riforma dei cicli scolastici istituisce un ciclo di base di sette anni sostitutivo della scuola elementare e della scuola media di primo grado e quindi, per un periodo non breve, l'insegnamento nel ciclo di base potrà essere svolto anche senza il possesso del diploma di laurea... Per la scuola secondaria superiore non è neppure ipotizzabile che si possa avere uno stato giuridico a tempo indeterminato senza il diploma di laurea".

Il senatore Minardo (Forza Italia) ha sottolineato con forza l'urgenza e la necessità di uno stato giuridico per gli insegnanti di religione e ha evidenziato i criteri irrinunciabili di un tale provvedimento: "Rispetto della revisione e accordi concordatari e delle successive intese; razionalizzazione del reclutamento dei docenti di religione cattolica secondo la normativa vigente per gli altri insegnanti; salvaguardia dei diritti degli insegnanti di religione in servizio da oltre quattro anni".

Il senatore Mela (DS), in dissenso con il suo Gruppo, ha espresso "una posizione di contrarietà rispetto a questo disegno di legge, per come è stato definito, per come è stato portato avanti e per ciò che concerne".

Il senatore Rescaglio (PPI) ha voluto, grazie alla sua esperienza scolastica, testimoniare la positività della figura del docente di religione nell'ambito della scuola statale e per il bene della scuola a richiesto l'eliminazione dello stato di precariato. Ha concluso così il suo intervento: "Ho conosciuto docenti di religione cattolica che si facevano amare e rispettare nel collegio docenti per quello che erano, per la dignità culturale che, senza parlar molto, appariva dal loro stile di essere. Continuo a coltivare questo sogno...: che con tale legge finalmente si assicurino alcuni diritti fondamentali ad umili ed onesti lavoratori nella scuola".

Il senatore Bosi (CCD), dopo un ampio ed articolato excursus sull'ora di religione e sulla condizione dei docenti di religione, ha chiaramente espresso la posizione del suo partito quando ha così comunicato: "Il Gruppo Centro Cristiano Democratico valuta molto positivamente i disegni di legge predisposti dal relatore e voterà a favore di tutti gli emendamenti che prevedono l'immissione in ruolo, in sede di prima applicazione, degli insegnanti di religione in possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dal DPR n.751 del 1985, che abbiamo prestato mediamente almeno 360 giorni di servizio, per un orario settimanale non inferiore alla metà di quello dei titolari di cattedra, previa frequenza di un corso abilitante riservato di 110 ore, con esame finale".

Il senatore Marri (AN) nel suo intervento ha illustrato in modo competente e circostanziato l'annoso problema dello stato giuridico degli insegnanti di religione dal 1929 ad oggi ed ha concluso con un appello ai cattolici dei vari schieramenti. "Mi auguro che i cattolici di tutti gli schieramenti riflettano attentamente e sappiano guardare con equilibrio e senza pregiudizi questo annoso problema, dando l'impulso necessario alla definizione di un'organica soluzione con l'approvazione in tempi rapidi di questo disegno di legge, al fine di restituire dignità e diritti a cittadini che per anni ed anni hanno svolto con dedizione, volontà e fatica il proprio lavoro. Ebbene, se dalla parte opposta di questi scranni qualche bravo cattolico avrà il coraggio di votare a favore del disegno di legge, gli insegnanti di religione cattolica otterranno finalmente il riconoscimento di un giusto diritto".

Dopo l'intervento del senatore Marri, il Presidente del Senato comunica che sono pervenuti alla presidenza emendamenti (quelli che poi ci hanno penalizzato) interamente sostitutivi del disegno di legge oggetto di discussione. Il senatore Danzi (CCD), dopo essersi ancora soffermato sulle

controversie di questi ultimi anni riguardo all'ora di religione e ai docenti di religione, ha decisamente affrontato il nodo cruciale dello stato giuridico: "C'è chi ritiene di dover proporre l'obbligo della laurea statale per tutti gli insegnanti di religione, quindi anche per quelli già in servizio, giustificando tale richiesta con la motivazione che, qualora gli insegnanti vengano revocati, deve essere possibile utilizzarli a seconda della laurea statale. Mi chiedo se sia possibile costruire uno stato giuridico tenendo presente soltanto la revoca che - lo ripeto - è stata utilizzata nello 0,4% dei casi: inoltre, colleghi, gli insegnanti di religione sarebbero gli unici sui quali ricade l'obbligo di possedere due titoli di studio. Lo Stato non può pugnalarle alle spalle questi insegnanti, chiedendo con due decreti del Presidente della Repubblica, il numero 751 del 1985 e il numero 202 del 1990, un preciso titolo di studio e ora, per l'immissione in ruolo, un altro titolo assolutamente non previsto".

Il senatore Asciutti (Forza Italia) dopo aver fatto rilevare atteggiamenti contraddittori da parte delle sinistre nei riguardi dei docenti di religione rispetto agli altri docenti delle scuole statali, ha aggiunto: "Vorrei ora rivolgermi al senatore Biscardi per chiedere a Lui, visto che è uno dei firmatari degli emendamenti da ultimo presentati, quanti sono nelle scuole superiori i docenti non laureati che non insegnano religione cattolica e quanti sono quelli non laureati che attualmente, con solo 360 giorni di insegnamento negli ultimi dieci anni, entreranno nei ruoli della scuola superiore. A questo interrogativo deve rispondere il senatore Biscardi, perché non è possibile che per gli insegnanti di religione cattolica si chieda la laurea obbligatoria, mentre per altri - lo sappiamo benissimo -, per tanti insegnanti precari di discipline tecnico-pratiche giustamente non è richiesta". Concludendo il suo discorso ha ancora detto: "Confermo il pieno consenso del Gruppo Forza Italia al testo proposto dalla VII commissione, augurandomi che gli emendamenti che tendono a stravolgerlo non incontrino il favore dell'assemblea e siano respinti".

Il senatore Nava (Udeur), dopo aver sottolineato l'ingiusta marginalità dell'Irc e del conseguente precariato dell'Idr a causa di un laicismo spesso insofferente della tradizione culturale cattolica, ha concluso il suo intervento dicendo: "Questo atto legislativo, se sarà compiuto (ed io spero che così accada), non sarà solo un atto dovuto di giustizia nei confronti di una docenza umiliata da un precariato ultra decennale, ma anche un investimento e una scommessa che per le giovani generazioni, pur nella morsa inevitabile e micidiale del nichilismo e della razionalizzazione tecnologica, c'è ancora la speranza della libertà".

Il senatore Bergonzi (Comunisti), dopo aver ribadito le sue perplessità di ordine costituzionale, ha concluso dicendo: "Rimango convinto che alla loro aspirazione ad un posto di lavoro certo nei ruoli dello Stato si possa corrispondere in un sol modo: con la rinuncia da parte dell'Autorità ecclesiastica ad esercitare il potere di riconoscimento dell'idoneità e di revoca della stessa".

Il senatore Monticone (PPI), dopo aver fatto una descrizione dettagliata delle circostanze che hanno portato a questa discussione in Aula e aver fatto rilevare il suo impegno personale e del suo Gruppo parlamentare in favore degli Idr, in un passaggio del suo discorso ha fatto intuire il compromesso che ne sarebbe venuto fuori. "Sui punti controversi di questa legge abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze di coloro che, mossi da sereno e forte desiderio di mantenere un livello alto nei contenuti didattici, nel personale docente, nelle opportunità formative, hanno superato pregiudizi e hanno chiesto di evitare forzature e di mantenere un'equa valutazione di tutti i docenti nella scuola... Rispetto alla versione originaria, abbiamo introdotto emendamenti relativi ad un rigoroso sistema concorsuale a regime, criteri di severo accertamento nella fase transitoria, fattori di garanzia tanto per i casi di revoca dell'idoneità quanto per la permanenza nella disciplina, evitando ingressi in ruolo in altre discipline senza i dovuti requisiti".

La seduta del 18 luglio si è conclusa con l'intervento del senatore Monticone.

La mattina del 19 luglio è stato discusso e votato l'emendamento presentato dalla maggioranza che ha stravolto il testo predisposto dalla VII commissione e di cui è stato relatore egregio il senatore Brignone (Lega-Nord).

Nel pomeriggio si è passati alla votazione finale sul testo presentato dalla maggioranza in funzione della quale i rappresentanti dei vari Gruppi parlamentari hanno presentato le dichiarazioni di voto motivandole.

Il senatore Rescaglio (PPI), annunciando il voto favorevole del suo Gruppo, ha concluso dicendo: "Credo pertanto che, con tutti i limiti che una legge può avere quando arriva ad un traguardo storico, quello a cui noi approdiamo sia un risultato alto significato, che da anche un valore e un giusto riconoscimento alla classe politica che in questo provvedimento si è riconosciuta".

Il senatore Cò (Rifondazione), dopo aver illustrato le ragioni del suo partito, ha così concluso: "Esprimiamo un giudizio fortemente critico ed il nostro voto sarà contrario".

Anche il senatore Bergonzi (Comunisti) ha annunciato il voto contrario del suo Gruppo, così come farà poi il Verde, senatore Pettinato.

La senatrice Salvato (DS) e il senatore Debenedetti (DS) hanno annunciato il loro voto personale contrario in dissenso con il proprio Gruppo parlamentare.

Il senatore D'Onofrio (CCD) ha fatto rilevare come in commissione si era trovato un accordo fra i centristi della maggioranza e i gruppi dell'opposizione e che, in Aula, i centristi

continua a pag. 4

Modica, 19 luglio 2000

Sen. Gian Guido Folloni
Sen. Adolfo Manis
Sen. Carla Mazzucca Poggiolini
Sen. Alberto Monticone
Sen. Roberto Napoli
Sen. Maria Grazia Pagano
Sen. Armin Pinggera

Prot. 590

Oggetto: Emendamenti al ddl sullo stato giuridico dei docenti di religione - art.5

Onorevole Senatore,
l'eventuale approvazione dell'art.5 del Disegno di legge concernente "Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica" (n.662) - Emendamenti presentati il 18 luglio 2000 introdurrà forti discriminazioni all'interno della categoria dei docenti di religione attualmente in servizio.

Il comma 1 prevede la partecipazione

* dei docenti di religione con ricostruzione di carriera (art.53, ultimo comma, della legge 312/1980, integrato e modificato dall'articolo 3, commi 6 e 7, del DPR 399/88)

* dei docenti di altre discipline con almeno un quadriennio di servizio.

La disparità riguarda il servizio infatti ai docenti di altre discipline non è richiesto un servizio ad orario settimanale intero, mentre ai docenti di religione si richiede un servizio con posto orario cattedra (art.53, ultimo comma, della legge 312/1980, integrato e modificato dall'articolo 3, commi 6 e 7, del DPR 399/88)

Il comma 2 prevede la laurea per i docenti di scuola secondaria

*I titoli previsti per insegnare religione sono quelli stabiliti dal DPR 751/85. Titoli di livello universitario. Infatti per accedere ai corsi

* di Magistero in Scienze religiose (corso quinquennale con tesi finale), di Baccalareato e di Licenza in Teologia (corso quinquennale con tesi finale) occorre il diploma di scuola

secondaria superiore. Questi titoli sono rilasciati da Istituti Pontifici che hanno una ratio studiorum (già da decenni) di tutto rispetto e non certo inferiori alle Università Statali.

* Titoli che l'INPS stesso riconosce universitari e ammessi al riscatto. Pertanto, la richiesta di aggiungere al titolo universitario per insegnare religione un'altra laurea è da respingere con fermezza. E' come se ad un laureato in giurisprudenza richiedessero per insegnare discipline giuridiche di conseguire un'altra qualsiasi laurea.

* La richiesta della laurea a Docenti che hanno investito questi anni in professionalizzazione, in collaborazione con gli Uffici scuola delle diocesi italiane, in pubblicazione di libri di testo di religione e nella ricerca di una pedagogia religiosa, perché ritenevamo che per insegnare religione erano necessarie le competenze e i titoli previsti dall'Intesa è un vergognosa discriminazione. Qual è il riconoscimento alla loro professionalità?

* Altri docenti che invece hanno costruito il proprio 'particolare' rincorrendo concorsi e costruendo diplomi di laurea pur di tutelarsi ed avere una ulteriore sicurezza, questi soggetti ora avranno il premio alla loro pigrizia e alla loro lampade messe sotto il poggio di se stessi.

* E quale condizione subiranno i docenti della Scuola Secondaria senza una laurea? Saranno arretrati a supplenti annuali. Ma in uno Stato democratico è possibile approvare una legge che peggiora una situazione economica e giuridica dei lavoratori già goduta e consolidata? Perché i non aventi laurea subiranno un ulteriore umiliazione professionale.

* Con questa 'soluzione' la scuola italiana certamente perderà dei professionisti qualificati. E tutto per una miopia politica da una parte e una inefficienza dall'altra della classe politica e partitica italiana.

In questi ultimi anni lo Snadir, in molti e molteplici modi, ha documentato tutti i parlamentari e i senatori della Repubblica sul diritto degli insegnanti di religione ad avere il riconoscimento del loro stato giuridico.

Ora, infine, ancora una volta, ci proviamo a ricordarVi alcuni punti

senza i quali alienate i nostri diritti di professionisti della scuola italiana. La vostra disattesa di questi punti significherà il tradimento di una fiducia e di una speranza riposta in moltissimi di Voi che in questi anni invece hanno riconosciuto la nostra professione e il nostro contributo ad una scuola di qualità.

Approvare un disegno di legge che non tenga conto di queste nostre legittime richieste di diritto, indurrà la categoria degli insegnanti di religione ad una posizione civile e professionale simile a quella di chi è stato tenuto in attesa, è stato illuso ed ora viene anche beffeggiato con discriminazioni all'interno della categoria stessa Ecco, ancora una volta esposti alla vostra coscienza quattro punti: non riconoscerli significherà offendere la dignità e la professionalità degli insegnanti di religione e i loro diritti di lavoratori della scuola.

Lo Snadir e gli insegnanti di religione richiedono che vengano immessi in ruolo in sede di prima applicazione, gli insegnanti di religione che abbiano come requisiti

* Il possesso dei titoli di qualificazione professionale, così come stabilito dal DPR 751/85;

* Almeno 360 giorni di servizio prestati mediamente con un orario settimanale non inferiore alla metà dell'orario cattedra,

* previa frequenza di un corso abilitante riservato di 110 ore con esame finale.

La pericolosa e mai augurabile decisione di elemosinare lo stato giuridico a chi ha una laurea statale: è una decisione di strabismo giuridico se non di incostituzionalità. Il nostro diritto allo stato giuridico proviene dal titolo di studio della disciplina curriculare che insegniamo nella scuola di stato e non da altre lauree. Le difficoltà (come quella della revoca) richiedono soluzioni non discriminazioni di categoria. La paura di un caso non può far degenerare un disegno di legge.

Nel caso di una approvazione dell'art.5 così come è stato presentato da Voi lo Snadir proporrà lo stato di agitazione del personale docente di religione.

Ancora fiduciosi. Che la Vostra libera e personale decisione non sia lesiva dei nostri diritti.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
prof. Orazio Ruscica

Disegno di legge concernente "Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica" (n.662). Emendamento.

Art.1
(Stato giuridico)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.

2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e di base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola secondaria.

Art.2

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica sono stabilite: a) nella scuola media e secondaria superiore, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella scuola materna ed elementare, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art.3

(Reclutamento)

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.

2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento.

3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al n.5, lettera a), del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, con esclusione dell'accertamento della preparazione sui contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del n.5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 del presente articolo e del punto 2.5 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di

lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell'ufficio scolastico periferico, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.

Art.4

(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo.

2. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità ha titolo a fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola.

3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

Art.5

UNA PETIZIONE PER SOSTITUIRE L'INGIUSTO
ARTICOLO 5 DEL TESTO DI LEGGE APPROVATO AL SENATO
SULLO STATO GIURIDICO DEI DOCENTI DI RELIGIONE

Ogni collega è invitato a far firmare dai parenti, amici, colleghi il modulo sottoriportato e ad inviarlo entro il 30 settembre 2000 allo Snadir (segreteria nazionale). Successivamente lo Snadir presenterà tutte le petizioni al Presidente della Camera, onorevole Luciano Violante. E' necessario che ogni docente di religione si impegni a far sottoscrivere la petizione da almeno 50 cittadini italiani. Per comodità abbiamo riportato un modello che può contenere 10 firme. Fotocopiando 5 modelli si arriva facilmente a 50 firme. Si consiglia di tenere un modello di petizione pronto per le firme.

AL PRESIDENTE DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA

PETIZIONE SULLO STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

I sottoscrittori della presente petizione tenuto conto:

- dell'art.35 della Costituzione italiana che recita., la Repubblica italiana tutela il lavoro in tutte le sue forme ... favorisce gli accordi e le Organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro...;
- dell'art.9.2 della legge 12 1/1985 (revisione del Concordato) che ... riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'Irc;
- del punto 2.7 del DPR 75 1/85 (Intesa CEI - MPI) ... gli insegnanti di religione fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti;
- dell'intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione (DPR 75 1/85);
- dei titoli di qualificazione professionale richiesti dal DPR 751/85, che sono titoli di livello universitario;
- del testo di legge n.662 ed altri, concernente "Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica", al quale era abbinata la petizione n.447, approvato il 19 luglio 2000 al Senato

CHIEDONO

a) misure idonee per l'immissione in ruolo dei docenti di religione già in servizio, basate sul riconoscimento della professionalità acquisita;

b) che siano introdotti i seguenti emendamenti:

- Art.2- al comma 1 lettera a) sostituire le parole "nella misura del 60 per cento" con "nella misura dell'90 per cento";
- Art.2 - al comma 1 lettera b) sostituire le parole "nella misura del 60 per cento" con "nella misura dell'90 per cento";
- Art.5 - al comma 1 sostituire il periodo "Al primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio nell'insegnamento della religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario settimanale non inferiore a 12 ore esplicito anche in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge" con il seguente "In sede di prima applicazione gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio nell'insegnamento della religione cattolica per almeno 360 giorni e per un orario mediamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo esplicito anche in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno immessi in ruolo previa frequenza di un corso abilitante riservato di 110 ore con colloquio finale";
- Art.5 - comma 2 sostituire il periodo "Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3. Limitatamente alle procedure riguardanti i posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella costituenda scuola di base, per i candidati al primo concorso di cui al comma 1 si prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea" con il seguente "Per i candidati di cui al comma 1 si prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea";
- Art.5 - comma 3 sostituire il periodo "Il programma di esame del primo concorso di cui al comma 1, consistente in una prova scritta ed una prova orale, sarà volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché all'accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali filosofiche e storiche" con il seguente "Il programma di esame del corso abilitante di cui al comma 1 sarà volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il corso. Nel punteggio della graduatoria finale interverrà il riconoscimento del servizio prestato in qualità di incaricato di religione cattolica".
- Art.5 - aggiungere il seguente comma 3 bis: "Tutti gli insegnanti di religione cattolica, che avranno superato il corso abilitante di cui al comma 1, saranno immessi in ruolo anche in eccedenza alla dotazione organica prevista dall'art.2 della presente legge"

I sottoscrittori della presente petizione esprimono solidarietà con le richieste elaborate dallo SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli insegnanti di Religione e, pertanto, chiedono che il testo di legge n.662 ed altri, approvato in Senato, venga emendato nel rispetto della qualificazione professionale acquisita dai docenti di religione cattolica già in servizio, così come è stato disposto in questi ultimi anni per il personale precario della scuola, e che non si discriminino i docenti di religione nel godimento dei diritti per motivi ideologici, i quali non possono e non devono costituire ostacolo al riconoscimento del servizio che, parimenti agli altri insegnanti, essi offrono agli studenti, alle famiglie ed alla cultura italiana

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

(Norme transitorie e finali)

- Al primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio nell'insegnamento della religione cattolica per almeno 4 anni e per un orario settimanale non inferiore a 12 ore esplicito anche in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Al predetto concorso può altresì partecipare il personale docente che abbia prestato effettivo servizio per altro insegnamento nelle scuole statali per almeno quattro anni scolastici e che sia in servizio nell'anno scolastico in corso alla data predetta.
- Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3. Limitatamente alle procedure riguardanti i posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella costituenda scuola di base, per i candidati al primo concorso di cui al comma 1 si prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea.
- Il programma d'esame del primo concorso di cui al comma 1, consistente in una prova scritta ed una prova orale, sarà volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il

concorso, nonché all'accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche.

4. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del n.5, lettera c, del Protocollo addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

Art.5 bis
(Disposizione finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 2000 e di lire 47.000 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

Maria Grazia Pagano (DS) Adolfo Manis (R.I.), Roberto Napoli (Udeur), Carla Mazzucca Poggiolini (I Democratici), Gian Guido Folloni (Centro Riformatori), Alberto Monticone (PPI), Armin Pinggera (SVP)

La discussione in Aula al Senato

segue da pag.2

della maggioranza politica piuttosto che la coerenza dei valori. "Ci batteremo perché alla Camera siano introdotte modifiche tali da rendere il testo vicino alle nostre ispirazioni ideali... Per questa ragione, utilizzando il regolamento del Senato, che consente di votare contro astenendosi, preannuncio che il CCD si asterrà dalla votazione sul provvedimento...". Il senatore Pinggera (SVP), dopo aver espresso apprezzamento sul provvedimento legislativo, ha annunciato il voto favorevole della SVP. Il senatore Manieri (SDI) ha annunciato l'astensione del suo Gruppo essendo contrari ad una stabilizzazione dei docenti di religione. Il senatore Manis ha annunciato il voto favorevole di Rinnovo Italiano avendo considerato positivamente il testo proposto dalla maggioranza. Il senatore Marri (AN), dopo aver rilevato che il nuovo testo risulta "dannoso per un gran numero di docenti di religione cattolica che hanno alle spalle un lungo servizio, nonché offensivo e punitivo per l'intera categoria", ha concluso dicendo che "il Gruppo di AN esprimerà un voto di astensione, poiché, pur non condividendo appieno il nuovo impianto normativo, che valuta penalizzante per la categoria, ritiene comunque positivo iniziare un percorso finalizzato al riconoscimento dello stato giuridico dei docenti di religione; auspica però che la Camera dei Deputati apporti le necessarie modifiche finalizzate a migliorare e a rendere più equo questo provvedimento".

Il senatore Asciutti (Forza Italia) ha voluto fare una forte denuncia sul contenuto del nuovo testo: "Si è voluto dire, anche se in maniera non esplicita: "Si, ci compattiamo, però dobbiamo emendare qualcosa, dobbiamo punire qualcuno"; e si è pensato di punire gli insegnanti di religione cattolica non laureati della scuola superiore, senza nemmeno porre un po' di attenzione su quello che si è andati a fare". Anche Forza Italia si è dichiarata per un voto di astensione con l'auspicio che alla Camera possa essere modificato quanto deliberato dal Senato.

Il senatore Leoni (Lega-Nord), dopo essersi congratulato con il relatore e aver espresso un giudizio negativo sul nuovo testo, ha annunciato il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice Pagano (DS), annunciando il voto favorevole del suo Gruppo, in conclusione del suo discorso ha affermato: "Il nostro voto favorevole quindi è convinto, nel senso che dopo una lunga e faticosa discussione... Abbiamo risolto in maniera equilibrata il problema senza chiudere gli occhi, rifugiandoci in un laicismo che non porta a nessun risultato concreto, e d'altro canto senza dare concessioni che risuonerebbero un'offesa per gli altri lavoratori del comparto scuola".

La maggioranza di Governo ha ritenuto, quindi, di aver dato un giusto riconoscimento ai docenti di religione, anche se molti (la maggioranza nelle scuole superiori) saranno sacrificati sull'altare di "un alto livello e di un giusto equilibrio".

Qualcuno ha già definito questo provvedimento legislativo il "de profundis" dell'insegnamento della religione e degli insegnanti di religione.

Salvatore Modica

SNADIR

Segreteria Nazionale
via Risorgimento, 161/A
Tel./Fax 0932/762374 (2 linee r.a.)
97015 MODICA (RG)

L'ufficio di Segreteria Nazionale
dello SNADIR è a vostra
disposizione nei giorni dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 16,30 alle
ore 18,30
DAL 1° AL 27 AGOSTO CHIUSO
PER FERIE

della
maggioranza
hanno scelto
la coerenza

segue da pag.1

normativi (regime delle assenze, ...). Proprio in forza dei titoli previsti dal DPR 751/85 lo Stato ha riconosciuto alcuni diritti ai docenti di religione ed ora, nel momento in cui si viene perfezionando lo stato giuridico, si afferma che i titoli sono altri.

Inoltre, per la prima volta nella storia della scuola italiana, si richiede in sede di prima applicazione un concorso ordinario e non un semplice corso abilitante riservato.

E' impensabile che un docente con 5-10-15-20-25 anni di servizio continuativo debba essere costretto a sottoporsi a prove di esame che debbono certamente essere richiesti per coloro che intendono accedere all'insegnamento per la prima volta. Chi insegna da 5-10-15-20-25 anni ha acquisito ovviamente una professionalità che lo Stato deve riconoscere. L'art.5 del disegno di legge così come è stato approvato creerà ulteriore personale precario. Rimarranno fuori dal ruolo circa l'80% dei docenti di religione attualmente in servizio nelle scuole superiori. Infatti, per i posti non coperti con personale di ruolo si provvederà a nominare incaricati a tempo determinato (=supplenti annuali da settembre-ottobre a giugno) e non incaricati annuali a tempo determinato (1° settembre - 31 agosto).

Ancora un'ulteriore disparità di trattamento con i docenti di altre discipline è la diversa richiesta del servizio prestato nel

Una soddisfazione limitata

quadriennio. Infatti al docente di religione si richiede un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, mentre ai docenti di altre discipline è richiesto un generico servizio quadriennale senza riferimento al monte ore settimanali. Per questi ultimi il servizio vale anche se si è stati nominati per 1 - 2 - 6 ore settimanali.

Infine, riteniamo assolutamente meschina la decisione di ridurre i posti in organico dal 70% al 60%. Semmai doveva essere apportata una modifica questa doveva prevedere un consistente aumento della quota da 70% al 100%. Per i docenti di altre discipline si è stati di manica larga, invece per i docenti di religione si sono attivate tutte le norme più restrittive possibili.

L'iter parlamentare è solo all'inizio. Il disegno di legge deve ora passare all'esame della Commissione Istruzione della Camera e poi dell'assemblea della Camera. Successivamente tornerà al Senato per la definitiva approvazione. In sede di discussione alla Camera sarà possibile proporre emendamenti che eliminino l'ingiusta richiesta della laurea statale e del concorso ordinario. Se questo non bastasse ricorremo alla Corte Costituzionale. In ogni caso è tempo di recitare il nostro sogno ad occhi aperti, per attuarlo.

Orazio Ruscica

segue da pag.1

Bidonati

Quando i politici sconoscono
coerenza e serietà


senatore diessino Biscardi che era sempre stato contrario alla linea dello Snadir. Con la necessità della laurea per potere insegnare religione il periodo richiesto di studi sarà di dieci anni. Pensate più di ogni altro titolo di studio.

Apprezzabile il centro-destra che ha sostenuto le richieste degli insegnanti di religione ed ha mantenuto la linea annunciata grazie ad un'astensione cosiddetta "tecnica" che al Senato equivale all'accettazione delle "avances" della categoria. La Casa della Libertà ha dimostrato, in questo caso, coerenza e serietà. Adesso, cari insegnanti, vi attende un autunno caldo visto che il testo di legge passerà al vaglio della

Camera, probabilmente in ottobre. In quella sede si dovrà cercare di fare introdurre alcuni emendamenti che dovranno essere sostenuti da una petizione. I problemi da affrontare saranno l'aumento delle quote per i posti da mettere a ruolo, l'eliminazione della laurea attualmente richiesta per potere insegnare, la riduzione del periodo di servizio svolto per potere accedere al concorso (dagli attuali 4 anni a 2 anni), la modifica da concorso per esami in corso abilitante di cento ore. Intanto la categoria ha proclamato lo stato di agitazione e non è esclusa una grossa manifestazione in autunno. "Eravamo convinti che tutto ciò si sarebbe verificato - dice Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir - I fatti ci hanno dato ragione".

Saro Cannizzaro

Parte lo stato giuridico



Il miracolo de I Democratici

Ordinanza sui concorsi per titoli per
personale ATA:
Una soluzione per gli IdR?????

E' imminente la pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale per il personale ATA, la tanto attesa graduatoria permanente che consente al personale ATA di essere nominato a tempo indeterminato sui posti disponibili.

L'Ordinanza Ministeriale n.153 del 30 maggio 2000 dovrebbe essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale entro la prima metà di agosto, subito dopo i singoli Uffici Scolastici provvederanno ai propri bandi di concorso. Dalla data di pubblicazione decorrono 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione. I profili professionali per i quali verranno banditi i concorsi sono: assistente amministrativo; assistente tecnico; cuoco; infermiere; guardarobiere; collaboratore scolastico. Per essere ammessi al concorso i candidati, all'atto della domanda devono

* essere in servizio in qualità di personale a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre

* oppure essere inseriti nella graduatoria provinciale per le supplenze statali della medesima provincia e del medesimo profilo professionale (collaboratore scolastico, assistente amministrativo, ...). I titoli di studio richiesti sono: *Assistente amministrativo* (diploma di addetto alla segreteria d'azienda, addetto

alla contabilità di azienda, operatore della gestione aziendale, operatore della impresa turistica, diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, oppure diploma di scuola secondaria superiore); *Assistente tecnico* (diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico oppure diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico, oppure qualsiasi diploma di maturità); *Cuoco* (diploma di qualifica specifica rilasciato da un Istituto professionale alberghiero oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine dei corsi regionali); *Infermiere* (diploma di infermiere professionale); *Collaboratore scolastico* (diploma di scuola media); *Guardarobiere* (diploma di qualifica specifica rilasciato da un Istituto professionale, oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine dei corsi regionali).

Fino ad questo punto tutto va bene, ma il bello deve ancora venire, ed è nelle tabelle di valutazione dei titoli per il predetto concorso. Il servizio prestato in qualità di insegnante di religione è valutato 0,15 punti per ogni mese di servizio per i profili professionali di assistente amministrativo e cuoco, mentre è calcolato 0,10 punti per ogni mese di servizio per i profili professionali di guardarobiere e collaboratore scolastico.

Come avete potuto constatare, finalmente il servizio di religione potrà essere utilizzato per il profilo professionale che ciascuno si proporrà di raggiungere.

Perché gli IdR, che sono inseriti nelle graduatorie per le supplenze di bidello o di applicato di segreteria, non fanno domanda per essere inseriti nella graduatoria permanente ATA? Finalmente il loro servizio sarà valutato lo 0,10 oppure 0,15 per ogni mese di servizio, ma verrà valutato e, finalmente gli IdR potranno entrare in una graduatoria senza pensare di fare ricorso ed aspettare pazientemente che tutto vada al suo posto.

Gioite colleghi, perché finalmente abbiamo trovato la soluzione al problema: macché stato giuridico, facciamo tutti domanda per inserirci nella graduatoria ATA ed avremo finito di pensare.

E pensare che la soluzione era così vicina e nessuno ci aveva pensato!!!!!!!!!!!!

Alberto Borsò

I colleghi incaricati annuali possono iscriversi inviando per posta alla segreteria nazionale dello SNADIR (via Risorgimento, 161/A - Modica) tre copie, debitamente compilate, della seguente delega.



Spett.le SNADIR - Segreteria Nazionale
Via Risorgimento, 161/A - 97015 MODICA (RG)

Alla Direzione Provinciale del Tesoro
di _____

Al Sig. Direttore/Preside del _____

di _____

Il sottoscritt _____ nat_ a _____ il _____ abitante a _____

c.a.p. _____ in via _____ n. _____

tel. _____/_____ Diocesi da cui dipende _____ Partita di spesa fissa n. _____ insegnante presso _____ via _____

di _____ iscritt_ allo SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione autorizza l'ufficio che lo amministra a trattenere mensilmente a decorrere dal _____ lo 0,50% sulla retribuzione. Il versamento sarà effettuato sul c.c.p. n.11291978 intestato a:

SNADIR
via Risorgimento, 161/A - 97015 MODICA (RG)

L'iscrizione al Sindacato e la delega di riscossione dei contributi si intendono tacitamente rinnovate per l'anno successivo, ove non vengano revocate dal sottoscritto entro la data del 31 ottobre di ciascun anno mediante comunicazione scritta alla sede Nazionale dello SNADIR e all'ufficio pagatore.

Il sottoscritt_ chiede infine che gli importi mensilmente trattenuti siano versati, entro 5 giorni dal mese successivo cui si riferiscono allo SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione cui è iscritto.

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali (ai sensi dell'art.10 L.675/96), consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. Consento altresì che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

(luogo e data)

(Firma leggibile per esteso)

PROFESSIONE I.R.

Periodico di attualità, cultura, informazione dello SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione - Iscr. Tribunale di Modica n.2/95 - Direttore: Orazio Ruscica - Direttore Responsabile: Domenico Pisana - Redazione: Saro Cannizzaro, Orazio Ruscica, Marisa Scivoletto. Hanno collaborato: Alberto Borsò, Saro Cannizzaro, Salvatore Modica, Orazio Ruscica. Redazione - Amministrazione - Segreteria: via Risorgimento, 161/A - 97015 MODICA (RG) Tel./Fax 0932/76.23.74 - Fotocomposizione e Stampa:

Questo periodico è associato alla Unione Stampa Periodica Italiana. Coop. C.D.B. - Ragusa Questo numero ha avuto una tiratura di 7000 copie - Consegnato in tipografia il 02 agosto 2000

Garanzia di riservatezza

Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell'ambito della banca dati elettronica dello SNADIR e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato, salvo diverso espresso per iscritto degli interessati, per le proprie attività istituzionali ivi comprese la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonché per eseguire obblighi di legge. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà chiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione scrivendo a Snadir - Responsabile trattamento banca dati - via Risorgimento, 161/A - 97015 MODICA (RG).